

**Procedura per la
qualifica di sistemi di
teleriscaldamento e
teleraffrescamento
efficienti ai sensi del
DECRETO
LEGISLATIVO 8
novembre 2021, n.
199**



1	INQUADRAMENTO GENERALE	2
2	DEFINIZIONI	3
3	RICHIESTA DI QUALIFICA	5
3.1	Registrazione sul Portale Area Clienti del GSE.....	5
3.2	Modalità di presentazione delle richieste di qualifica.....	5
3.3	Richiesta di qualifica di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti	5
3.3.1	Prima richiesta di qualifica	6
3.3.2	Successive richieste di qualifica.....	7
3.4	Valutazione delle richieste ricevute	8
3.4.1	Sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti: tipologia a)	9
3.4.2	Sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti: tipologia b)	10
3.4.3	Sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti: tipologia c)	10
3.4.4	Sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti: tipologia d)	10
4	MISURE DA TRASMETTERE.....	12
4.1	Misure per sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti: tipologia a)	12
4.2	Misure per sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti: tipologia b)	12
4.3	Misure per sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti: tipologia c)	12
4.4	Misure per sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti: tipologia d)	13

1 INQUADRAMENTO GENERALE

La Direttiva UE 2012/27/CE ha definito per la prima volta il concetto di sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento efficiente, individuato come un sistema che usa, in alternativa, almeno: il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; il 50 per cento di calore di scarto; il 75 per cento di calore cogenerato; il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.

La direttiva UE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 102/2014, che in relazione ai sistemi di teleriscaldamento o di teleraffreddamento efficienti aveva inoltre disposto che:

- entro il 30 ottobre 2015 il GSE predisponesse e trasmettesse al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente, tra l'altro, una valutazione del potenziale nazionale di applicazione del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti;
- in base ai risultati della valutazione effettuata dal GSE e di una apposita analisi costi-benefici, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, fossero individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare, tra l'altro, il potenziale di aumento del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.

Il concetto di teleriscaldamento efficiente assume ulteriore rilevanza nel cosiddetto *Clean Energy for all Europeans Package*, che definisce le politiche europee in materia di energia e clima fino al 2030; infatti si stabilisce, ad esempio, che:

- il teleriscaldamento efficiente possa essere conteggiato per la verifica del raggiungimento degli obblighi di quota minima di FER negli edifici (Direttiva UE 2018/2001 - cd. RED II, art 15, comma 4);
- sia garantito il diritto alla disconnessione degli utenti di teleriscaldamenti non efficienti (Direttiva UE 2018/2001 - cd. RED II, art 24, comma 2);
- per la contabilizzazione dei risparmi di energia annui obbligatori possono essere conteggiati quelli generati da teleriscaldamenti efficienti (DIRETTIVA (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE – cd. EED *recast*, Art 7, comma 4).

Con il D.Lgs. n. 199/2021 di recepimento della direttiva UE 2018/2001 (cd. RED II) è stato infine previsto, all'art. 34, comma 1, che, entro il 30 giugno di ogni anno il GSE qualifichi i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con riferimento all'anno solare precedente. A tal fine, è stabilito che i gestori del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento, su base volontaria, presentino apposita richiesta, nei tempi e nei modi resi disponibili dal GSE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

La presente procedura di qualifica da quindi attuazione alla previsione di cui all'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 199/2021 in materia di qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.

2 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura Operativa, sono adottate le seguenti definizioni:

biomassa: frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti, sottoprodotti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;

calore e freddo di scarto: calore o freddo ai sensi della lettera h), comma 1, articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Non rientra nella definizione di "calore e freddo di scarto" il calore o il freddo eventualmente recuperato da impianti o sistemi di generazione di energia elettrica;

calore utile cogenerato: energia termica fornita da un'unità di cogenerazione ad un'area di utenza o ad un processo industriale per soddisfare una domanda di calore o di raffreddamento economicamente giustificabile e che sarebbe altrimenti fornita da processi diversi dalla cogenerazione;

Decreto: il decreto legislativo n.199/2021 di recepimento della direttiva UE 2018/2001 (cd. RED II);

energia da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

gestore del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento (anche Gestore): soggetto giuridico che ha nella propria disponibilità la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, sostiene le spese di esercizio della stessa, gestisce la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento. È colui che presenta la richiesta di qualifica al GSE. In particolare, può presentare richiesta chi è il Gestore al 31 dicembre dell'anno cui la produzione si riferisce;

periodo di rendicontazione o di produzione: anno solare, 1 gennaio – 31 dicembre;

rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento: sistema di trasporto dell'energia termica, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;

teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

- a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
- b) il 50 per cento di calore di scarto;
- c) il 75 per cento di calore cogenerato;
- d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.

Ai fini della presente Procedura Operativa, ove non diversamente stabilito e per quanto compatibili, si applicano inoltre le definizioni e i principi di cui al DM 6 luglio 2012 e s.m.i. e alle relative procedure GSE, al D.Lgs. 20/07, al DM 4 agosto 2011, al DM 5 settembre 2011 e s.m.i. e alle “Linee Guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad alto rendimento (CAR)”.

3 RICHIESTA DI QUALIFICA

3.1 Registrazione sul Portale Area Clienti del GSE

Il Gestore, in via preliminare e al fine di censire i propri dati anagrafici, deve accedere al sito istituzionale del GSE e seguire la procedura guidata di registrazione sul Portale Area Clienti del GSE al seguente link: <https://areaclienti.gse.it>. Allo stesso indirizzo è a disposizione il Manuale Utente per la registrazione. La registrazione consiste nell'inserimento dei dati specifici del Gestore e dei dati personali dell'utente/degli utenti che dovrà/dovranno accedere per nome e per conto del Gestore. Il sistema informatico provvederà a rilasciare all'utente registrato le credenziali personali di accesso (*userid* e *password*) nonché un codice identificativo univoco del Gestore da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti.

Non appena sarà reso disponibile il portale informatico dedicato alla gestione operativa/amministrativa del servizio oggetto di tale Procedura, il Gestore dovrà procedere alla richiesta di abilitazione alla suddetta applicazione. Le modalità saranno, comunque, dettagliate in un apposito Manuale.

3.2 Modalità di presentazione delle richieste di qualifica

Per ottenere la qualifica di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti di cui al Decreto, i gestori del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento devono presentare specifica richiesta al GSE in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

Le richieste di qualifica e la documentazione da allegare, ivi incluse le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, secondo le modalità che saranno rese note dal GSE in un apposito Manuale.

L'invio della richiesta di qualifica implica, da parte del Gestore, l'integrale conoscenza e accettazione della presente Procedura e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

3.3 Richiesta di qualifica di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti

La richiesta di qualifica ha come oggetto il sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento; a tal fine, dovrà essere presentata al GSE apposita istanza, redatta in forma di atto sostitutivo di notorietà, che verrà generata dal portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del meccanismo. Il Gestore che intende fare istanza con riferimento a più di un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrà presentare domande separate.

L'invio della richiesta di qualifica può avvenire tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ciascun anno con riferimento all'anno solare precedente. Entro il 30 giugno di ogni anno il GSE qualifica i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con riferimento all'anno solare precedente.

Per il primo anno di attuazione, il termine di presentazione delle richieste di qualifica è fissato al 30 settembre 2022 e il GSE qualifica i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il Gestore, al momento della presentazione della richiesta di qualifica, è tenuto a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'istruttoria tecnico-amministrativa propedeutica all'accoglimento della richiesta.

L'inoltro della documentazione da parte del Gestore sarà accompagnato dalla sottoscrizione, da parte dello stesso, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'art. 76, attestante la richiesta di qualifica di sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente di cui all'art. 34, comma 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n° 199¹.

Il Gestore è tenuto, a pena di respingimento, a firmarla (con firma autografa o digitale) e inviarla, corredandola del documento di identità.

La rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento deve essere iscritta all'"Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento o Anagrafica Territoriale (ATT)" istituita da ARERA con deliberazione 339/2015/R/tlr e s.m.i..

Si specifica, inoltre, che:

- non sono considerate ammissibili le richieste corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile o riportanti modifiche o correzioni;
- il Gestore è inoltre tenuto a conservare tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati inviati al GSE e asseriti mediante la succitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3.3.1 Prima richiesta di qualifica

In occasione della prima richiesta di qualifica, il Gestore è tenuto a fornire la descrizione completa del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, in modo da consentire la verifica delle caratteristiche per la definizione di sistema efficiente e l'inquadramento in una delle quattro tipologie previste. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le principali informazioni richieste:

- tipologia del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente (a; b; c; d);
- codice CENSIMP degli eventuali impianti termoelettrici facenti parte del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
- eventuale/i codice/i unità di cogenerazione forniti dal GSE;
- eventuale/i codice/i IAFR-FER forniti dal GSE;
- dati caratteristici della/e centrale/i cogenerativa/e del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, quali la tecnologia di cogenerazione, la capacità di generazione, i combustibili utilizzati, ecc.;
- dati caratteristici della/e centrale/i termica/che e/o frigorifera non cogenerative del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, quali la tecnologia, la potenza termica nominale e/o frigorifera, i combustibili utilizzati, ecc.;
- dati caratteristici del processo da cui deriva il calore di scarto con particolare riferimento al sistema di recupero termico (condizioni entalpiche), ecc.;

¹ Nel Manuale sarà presente un facsimile della Dichiarazione.

- dati caratteristici della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, quali la collocazione geografica, nome della rete, l'estensione della rete, la potenza termica delle sottostazioni di scambio centrali/rete, presenza di accumuli, volumetria allacciata, ecc.;
- dati energetici misurati con riferimento alla produzione dell'anno solare precedente a quello di presentazione della richiesta.

Ai fini del monitoraggio dei costi delle tecnologie, dei costi di produzione dei vettori energetici e delle ricadute economiche e occupazionali, da effettuare ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 199/2021, verranno inoltre richiesti sintetici dati economici sui costi di investimento ed esercizio, sulle tariffe di vendita del calore, e sui livelli occupazionali.

È inoltre necessario trasmettere al GSE tutti i documenti obbligatori come di seguito riportati:

- schema generale dell'impianto (schema a blocchi comprensivo di tutti i dispositivi di produzione di energia termica e frigorifera, anche cogenerativi, presenti sul sito e i corrispondenti flussi energetici con evidenza dei punti notevoli di misura presenti);
- planimetria semplificata della rete di teleriscaldamento o teleraffreddamento;
- relazione tecnica² contenente: descrizione della rete e delle utenze allacciate e degli impianti di produzione termica e/o frigorifera (cogenerativi e non) e dei combustibili utilizzati da ciascuno, breve cronistoria della realizzazione, identificazione della tipologia di sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente; punti di misura, metodi di misura e di calcolo utilizzati per la determinazione delle grandezze energetiche funzionali alla qualifica del sistema; foto targhe e schede tecniche degli scambiatori delle sotto centrali di scambio centrali/rete;
- documento d'identità del richiedente/rappresentante legale della società richiedente.

3.3.2 Successive richieste di qualifica

Nel caso di sistemi di teleriscaldamento o teleraffreddamento per i quali è già stata presentata richiesta di qualifica, la configurazione impiantistica e della rete, oltre che i metodi di determinazione delle grandezze energetiche funzionali alla qualifica del sistema, si ritengono consolidati e l'istruttoria si svolge sulla base delle informazioni note con riferimento all'ultima richiesta presentata. Per le richieste successive il Gestore è tenuto a comunicare, oltre ai dati energetici, solo le eventuali variazioni del sistema rispetto alla configurazione nota.

In particolare, le variazioni del sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento da comunicare sono tutte quelle che hanno impatti sui dati anagrafici comunicati e/o sulla determinazione delle percentuali che consentono di inquadrare il sistema in una delle quattro tipologie previste (installazione di una nuova centrale di produzione, installazione di nuovi scambiatori centrali/rete, modifica dei metodi di calcolo delle grandezze energetiche, ecc.).

Rientrano tra le informazioni da comunicare nell'ambito delle richieste successive alla prima, anche quelle relative a eventuali guasti di componenti del sistema o di strumenti di misura che abbiano impatti, anche potenziali o temporanei, sugli algoritmi di calcolo già approvati.

A tal proposito si rammenta che, qualora nel corso dell'esercizio del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, si manifesti un temporaneo malfunzionamento o indisponibilità della strumentazione di misura, è fatto obbligo al Gestore di procedere al celere ripristino della funzionalità di misura compromessa e di comunicare le circostanze e il periodo di malfunzionamento della

² Nel Manuale sarà presente un format di relazione tecnica.

strumentazione o dell'indisponibilità della stessa nonché i criteri utilizzati per la determinazione dei dati energetici necessari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le principali informazioni e i documenti richiesti:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'art. 76, contenente la conferma delle informazioni trasmesse in occasione dell'ultima richiesta presentata o la comunicazione delle variazioni rispetto a quanto già noto;
- relazione descrittiva delle eventuali modifiche effettuate;
- documentazione comprovante le eventuali variazioni comunicate, incluso l'aggiornamento di documenti già trasmessi con le richieste precedenti, se necessario;
- dati energetici misurati con riferimento alla produzione dell'anno solare precedente a quello di presentazione della richiesta.

3.4 Valutazione delle richieste ricevute

Il processo di valutazione della richiesta di qualifica di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti si articola nelle seguenti fasi:

1. trasmissione della richiesta di qualifica da parte del Gestore con conseguente avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990;
2. istruttoria tecnico-amministrativa da parte del GSE: verifica della conformità a quanto previsto dal Decreto, dalla Procedura Operativa e da eventuale altra normativa applicabile, che sostanzialmente prevede:
 - a) la verifica dei dati e delle informazioni inviate al GSE;
 - b) la verifica della congruenza tra i dati e le informazioni indicate e la documentazione allegata;
 - c) l'individuazione della tipologia di sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, di cui al Decreto: a), b), c) e d);
 - d) l'individuazione di ogni altro parametro utile ai fini della qualifica.

In caso di carenza di documenti e/o informazioni:

- a) richiesta d'integrazione del GSE al Gestore, sospensiva dei termini per la conclusione del procedimento (Legge 241/1990, art.2.7);
- b) trasmissione da parte del Gestore al GSE dei documenti e/o informazioni richiesti (Legge 241/1990, art.2.7) e contestuale decorrenza dei termini residui per la conclusione del procedimento.

Il GSE concluderà il procedimento entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, come meglio precisato nel seguito.

Nel caso la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza non risulti idonea alla qualifica, il GSE trasmette al Gestore il preavviso di rigetto della richiesta recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. In tale ambito verrà riconosciuta al Gestore la facoltà di presentare osservazioni e/o documenti, entro 10 giorni dalla ricezione del preavviso di rigetto (Legge 241/1990, art.10-bis).

Il preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del predetto termine concesso al Gestore.

Il GSE, verificata la documentazione ricevuta (ivi inclusa la documentazione trasmessa anche in seguito a specifiche richieste d'integrazione o al preavviso di rigetto) comunica al Gestore l'esito della valutazione della richiesta di qualifica con provvedimento espresso (non sussistono ipotesi di silenzio-assenso).

In particolare il GSE comunica:

- l'accoglimento della richiesta, se non sussistono motivi ostativi all'accoglimento;
- il diniego della richiesta, in caso di permanenza di motivi ostativi all'accoglimento.

Il provvedimento di rigetto indicherà puntualmente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

Il provvedimento conclusivo è inviato all'indirizzo PEC indicato dal Gestore nella richiesta di qualifica inoltrata o, in assenza di tale indicazione, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Per completezza, e ferma restando la competenza del GSE in ordine all'adozione dei dovuti provvedimenti consequenziali, si rammenta che l'art. 76 del DPR 445/2000 prevede espressamente che *"chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal [...] testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"*, che *"l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso"* e che *"le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e [...] sono considerate come fatte a pubblico ufficiale"*.

3.4.1 Sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti: tipologia a)

Rientrano nella tipologia a) i sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che utilizzano almeno il 50% di energia derivante da fonti rinnovabili. Almeno il 50% di tutta l'energia, termica o frigorifera, fornita alla rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento, quindi, deve essere energia rinnovabile.

Possono rientrare in tale tipologia anche i sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che utilizzano almeno il 50% di energia, derivante da fonti rinnovabili, prodotta in cogenerazione.

La qualifica viene effettuata, per ogni periodo di rendicontazione, sulla base delle grandezze energetiche misurate nell'anno solare precedente a quello di presentazione della richiesta.

A tale scopo il sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrà essere dotato di strumentazione di misura idonea a quantificare il totale dell'energia termica immessa nella rete per mezzo delle sottostazioni di scambio e, di questa, a distinguere la sola quota derivante da fonti rinnovabili. I metodi di misura e di calcolo, rappresentati nella relazione, dovranno dettagliare, quindi, i misuratori e gli algoritmi di calcolo utilizzati per l'individuazione di entrambe le energie anche nei casi di utilizzo di co-combustibili (rinnovabili e non rinnovabili) e/o nei casi di presenza contemporanea di centrali utilizzanti fonti rinnovabili e centrali utilizzanti fonti non rinnovabili.

Per gli impianti alimentati a rifiuti, le modalità attraverso le quali viene identificata la frazione biodegradabile dei rifiuti stessi sono le medesime di quelle stabilite dal DM 6 luglio 2012 e s.m.i. e dalle relative procedure GSE. In particolare, fatta salva la facoltà del Gestore di richiedere l'applicazione di vigenti procedure analitiche, la quota di calore da portare in conto, ai fini della determinazione dell'energia derivante da fonti rinnovabili, è pari alla quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti.

3.4.2 Sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti: tipologia b)

Rientrano nella tipologia b) i sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che utilizzano almeno il 50% di energia derivante da calore di scarto. Almeno il 50% di tutta l'energia, termica o frigorifera, fornita alla rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento, quindi, deve derivare da calore di scarto.

La qualifica viene effettuata, per ogni periodo di rendicontazione, sulla base delle grandezze energetiche misurate nell'anno solare precedente a quello di presentazione della richiesta.

A tale scopo il sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrà essere dotato di strumentazione di misura idonea a quantificare il totale dell'energia termica immessa nella rete per mezzo delle sottostazioni di scambio e, di questa, a distinguere la sola quota derivante da calore di scarto.

3.4.3 Sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti: tipologia c)

Rientrano nella tipologia c) i sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che utilizzano almeno il 75% di energia derivante da calore cogenerato. Almeno il 75% di tutta l'energia, termica o frigorifera, fornita alla rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento, quindi, deve essere prodotta in cogenerazione.

Possono rientrare in tale tipologia anche i sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che utilizzano almeno il 75% di energia, derivante da calore cogenerato, prodotta utilizzando fonti rinnovabili.

La qualifica viene effettuata, per ogni periodo di rendicontazione, sulla base delle grandezze energetiche misurate nell'anno solare precedente a quello di presentazione della richiesta.

A tale scopo il sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrà essere dotato di strumentazione di misura idonea a quantificare il totale dell'energia termica immessa nella rete per mezzo delle sottostazioni di scambio e, di questa, a distinguere la sola quota derivante da calore cogenerato.

3.4.4 Sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti: tipologia d)

Rientrano nella tipologia d) i sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che utilizzano almeno il 50% di energia derivante da una combinazione delle tipologie precedenti.

Per rientrare in tale tipologia, la rete di teleriscaldamento o teleraffreddamento deve essere alimentata da almeno due diverse centrali come di seguito rappresentate:

- se la prima centrale fornisce calore o freddo alla rete derivante da fonti rinnovabili, la seconda centrale deve fornire calore o freddo alla rete derivante da calore cogenerato (non rinnovabile) oppure derivante da calore di scarto;
- se la prima centrale fornisce calore o freddo alla rete derivante da calore cogenerato (non rinnovabile), la seconda centrale deve fornire calore o freddo alla rete derivante da fonti rinnovabili oppure derivante da calore di scarto;
- se la prima centrale fornisce calore o freddo alla rete derivante da calore di scarto, la seconda centrale deve fornire calore o freddo alla rete derivante da fonti rinnovabili oppure derivante da calore cogenerato.

Per la definizione delle singole quote vale quanto già descritto nei paragrafi precedenti con riferimento alle tipologie a), b) e c).

4 MISURE DA TRASMETTERE

Le misure necessarie per la qualifica di sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente dovranno essere trasmesse dal Gestore al GSE, in funzione della tipologia in cui ricade il sistema stesso. Tali misure si riferiscono all'anno di produzione precedente a quello di presentazione della richiesta di qualifica.

A seconda delle necessità di controllo e convalida delle misure, il GSE potrà richiedere al Gestore di trasmettere documentazione attestante la validità delle misure trasmesse.

4.1 Misure per sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti: tipologia a)

Per ottenere la qualifica di sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente, nel caso in cui il 50 per cento di energia derivi da fonti rinnovabili, è necessario trasmettere le seguenti misure rilevate:

- H_{TLR} : quantità di energia termica, espressa in MWh, fornita all'intera rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
- $H_{TLR_{fr}}$: quantità di energia termica, espressa in MWh, fornita alla rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento derivante da fonti rinnovabili.

Gli algoritmi utilizzati per la determinazione di entrambe le energie devono prevedere l'utilizzo di misure.

4.2 Misure per sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti: tipologia b)

Per ottenere la qualifica di sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente, nel caso in cui il 50 per cento di energia derivi da calore di scarto, è necessario trasmettere le seguenti misure rilevate:

- H_{TLR} : quantità di energia termica, espressa in MWh, fornita all'intera rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
- $H_{TLR_{cs}}$: quantità di energia termica, espressa in MWh, fornita alla rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento derivante da calore di scarto.

Gli algoritmi utilizzati per la determinazione di entrambe le energie devono prevedere l'utilizzo di misure.

4.3 Misure per sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti: tipologia c)

Per ottenere la qualifica di sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente, nel caso in cui il 75 per cento di energia derivi da calore cogenerato, è necessario trasmettere le seguenti misure rilevate:

- H_{TLR} : quantità di energia termica, espressa in MWh, fornita all'intera rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento;

- H_{TLR_chp} : quantità di energia termica, espressa in MWh, fornita alla rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento derivante da calore cogenerato.

Gli algoritmi utilizzati per la determinazione di entrambe le energie devono prevedere l'utilizzo di misure.

4.4 Misure per sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti: tipologia d)

Per ottenere la qualifica di sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente, nel caso in cui il 50 per cento di energia derivi da una combinazione di fonti rinnovabili, calore di scarto e/o calore cogenerato è necessario trasmettere le seguenti misure rilevate:

- H_{TLR} : quantità di energia termica, espressa in MWh, fornita all'intera rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
- H_{TLR_fr} : quantità di energia termica, espressa in MWh, fornita alla rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento derivante da fonti rinnovabili;
- H_{TLR_cs} : quantità di energia termica, espressa in MWh, fornita alla rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento derivante da calore di scarto;
- H_{TLR_chp} : quantità di energia termica, espressa in MWh, fornita alla rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento derivante da calore cogenerato.

Gli algoritmi utilizzati per la determinazione di entrambe le energie devono prevedere l'utilizzo di misure.